

basta che possa accadere, e che realmente accada onde si debba riconoscere un'ingiustizia flagrante.

L'onorevole relatore, il quale benissimo espose questo inconveniente, si sforzò di dimostrare che quest'ineguaglianza di trattamento era una conseguenza della debolezza dell'umana giustizia, e che quindi era una necessità, a cui bisognava piegare il capo.

Ma io dico: comprendo che nell'amministrazione della giustizia umana accade ben sovente che vi occorran delle ineguaglianze di trattamento, perchè è impossibile che diversi giudici possano sempre ben apprezzare gli stessi fatti; è impossibile che tutti i giudici abbiano le stesse opinioni; e quindi ben sovente occorre che due reati uguali siano diversamente giudicati. Questa è una necessità inseparabile dalla società umana. Ma nel nostro caso la questione non è in questi termini. Nel nostro caso la questione non è dell'apprezzamento che farà il giudice; la cosa è chiara ed ovvia in rispetto dei tribunali; è riconosciuto che quel reato è un vero crimine; ciononostante voi volete farlo giudicare da un tribunale di prima cognizione ed assoggettarlo ad una pena correzionale. Dunque in questo caso è la legge stessa che induce l'ingiustizia, è la legge stessa che proclama l'ineguaglianza. Io dunque non posso adattarmi a questo sistema.

Per altro l'onorevole signor ministro ha esposto nella sua relazione le ragioni che lo eccitavano ad adottare questo sistema. Egli cominciò a dire che, se il tribunale di prima cognizione non avesse potuto giudicare il reato spoglio anche delle circostanze attenuanti, allora ne veniva questa incongruenza, vale a dire che la dignità dei poteri giudiziari ne avrebbe perduto, perchè uno avrebbe giudicato in un senso, e l'altro in un altro. Ma io faccio presente che la dignità dei magistrati non vi può scapitare, quando le sentenze non versano sopra gli stessi elementi, quando i giudicati partono da diverse basi. Ora la sezione d'accusa parte unicamente dalla processura scritta; la sentenza del tribunale di prima cognizione parte dal dibattimento orale, nel quale sicuramente si fa la luce della verità. Dunque, sebbene la sentenza del tribunale di prima cognizione urti in tal caso colla sentenza della sezione d'accusa, non ne viene che per questo venga degradata la dignità dei rispettivi magistrati, perchè, appoggiandosi a diversi elementi, deve il risultato necessariamente essere diverso.

D'altronde, se ciò fosse vero, bisognerebbe condannare tutto il principio generale del nostro Codice di procedura criminale, che negli altri casi dice che il tribunale di prima cognizione deve sospendere il giudizio e rinviare il reo davanti la Corte di appello.

Inoltre osservò il signor ministro: ma, se si adottasse questo sistema, allora si verrebbe a rimandare l'accusato da un tribunale ad un altro; ora sarebbe davanti il tribunale di prima cognizione, un altro momento sarebbe davanti la Corte di appello, il che incaglierebbe l'amministrazione della giustizia.

A ciò io aggiungo ancora, dietro lo spirito della legge proposta dal Ministero, che forse non si otterrebbero tutte le economie che si pretendono. Io comprendo la gravità di queste osservazioni, e se si ripetessero assai frequentemente avrebbero sicuramente una grande influenza. Ma io pregherei la Camera ad osservare che, sia dalla relazione del Ministero, sia da quella della Commissione, sia finalmente da quanto disse l'onorevole guardasigilli nel suo lucidissimo discorso, verrebbe a risultare che è ben difficile che queste circostanze attenuanti vengano a comparire nel dibattimento orale, in guisa che il signor ministro uscì in questa sentenza: che se

non era affatto impossibile, era però difficilissimo che si avverasse questo caso.

Io accetto questa dichiarazione, e da essa deduco quest'altra conseguenza. Se è così raro il caso in cui possa realmente il tribunale di prima cognizione diventare incompetente per lo scomparire delle circostanze attenuanti, non veggio come questi casi così rari possano o far palleggiare la giustizia, o remorarla grandemente, od anche diminuire l'economia finanziaria.

Adunque a me sembra che, se noi dobbiamo adottare l'idea del Ministero quanto alla prima questione, non dobbiamo adottarla quanto alla seconda, sulla quale credo preferibile il sistema del diritto comune, cioè quello del Codice di procedura. Tuttavia io mi affretto a dichiarare che, sebbene su questo punto io sia di un'opinione diversa da quella del Ministero, voterò ciononostante in favore del progetto complessivo quand'anche questa mia opinione non fosse dalla Camera accolta, perchè non vorrei mai col mio voto concorrere al rigetto di una legge, nella quale io riconosco molti miglioramenti a vantaggio dell'umanità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tegas.

TEGAS. Tutti gli oratori che ieri parlarono in questo recinto, sorsero da vari lati ad opporsi al progetto di legge che si discute, ed oggi soltanto l'onorevole Genina parlò in favore del medesimo, facendo tuttavia qualche appunto relativo all'articolo 4. Io dichiaro che accetto pienamente questo progetto, e non solamente perchè esso contenga qualche vantaggio economico, poichè io credo che le considerazioni economiche in questa materia sono d'una importanza affatto secondaria, nè alcuno in questo Parlamento vorrebbe fare una economia di giustizia; ma io l'accetto per la sua bontà intrinseca, perchè cioè contiene reali miglioramenti legislativi e giuridici. Infatti il progetto del Ministero può sostanzialmente dividersi in due parti. La prima contiene una riforma relativa all'articolo 10 del Codice di procedura criminale, l'altra si riferisce ad una modificazione dell'articolo 189 del Codice stesso.

Quanto alla prima parte, egli è evidente che con essa si corregge un difetto della nostra procedura criminale. Già l'onorevole deputato Genina accennava a questo difetto, ed io, insistendo su tale idea, farò di sviluppare cotesto argomento.

Da qual principio partono le competenze in materia criminale? Come sono nel nostro Codice determinate?

Il Codice penale distingue i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Il Codice di procedura criminale dice che dei crimini giudicheranno i magistrati di Appello, che così sono Corti criminali; dei delitti conosceranno i tribunali di prima cognizione, che così sono elevati a Corti correzionali; infine delle contravvenzioni giudicheranno i giudici di mandamento che sono così costituiti tribunali di polizia.

Stabilita così la competenza, non dal reato stesso, ma dalla pena che al medesimo si debbe applicare, è manifesto che non dovrebbe mai avvenire che dalle Corti criminali si pronunziasse una pena correzionale, e che dalle Corti correzionali si pronunziasse una pena di polizia. Ora il contrario appunto avviene per la viziosa disposizione dell'articolo 10 del Codice di procedura.

Dalle Corti criminali spesso si pronunziano pene correzionali e dalle Corti correzionali, cioè dai tribunali di prima cognizione, pene di polizia. Ora questo è un vero sovvertimento di competenze, questo gli è un distrarre dal legittimo giudice gli'imputati, questo è stabilire una disuguaglianza di diritto e di fatto tra un imputato ed un altro imputato del